



Disciplinare per l'acquisizione, tramite Trattativa Diretta su MePA, in coerenza con il combinato disposto dell'art. 50, comma 1 lett. b) e 49, comma 4 e 6 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dei prodotti/servizi per assicurare il necessario supporto per l'assolvimento degli adempimenti relativi alla compilazione e presentazione del modello 770/2025, 770/2026, 770/2027 e 770/2028 e della dichiarazione Irap/2026, Irap 2027 e Irap 2028, nonché per il recupero dei crediti contributivi nei confronti di INPS in capo all'Ente DigitPA e derivanti dalle norme istitutive di AgID.

INDICE

1.CONTESTO TECNICO, OBIETTIVI ATTESI. OGGETTO, IMPORTO, DURATA, CONTENUTI DELL’AFFIDAMENTO.....	2
2.PIATTAFORMA DI ACQUISTO. DOCUMENTAZIONE AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO DELL’AFFIDAMENTO MePA. COMUNICAZIONI. CHIARIMENTI. ACCESSO AGLI ATTI.....	3
2.1 ESPD (European Single Procurement Document)	3
2.2 Soccorso Istruttorio.....	5
3.ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO.....	5
4.PENALI E RISOLUZIONE	6
5. ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.	6
6.OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ.....	7
7.RISERVATEZZA.....	8
8.INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.....	8
9.OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	9
10.CODICE DI COMPORTAMENTO/PATTO DI INTEGRITÀ.....	9
11.FORO COMPETENTE	10



Ad integrazione di quanto disposto nelle Condizioni relative al capitolato/bando MePA di riferimento, si conviene quanto segue. Il presente documento, debitamente sottoscritto digitalmente per accettazione, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c. per le clausole indicate in calce, va restituito alla stazione appaltante sia su MePA che alla PEC: protocollo@pec.agid.gov.it, all'attenzione del Responsabile Unico del Progetto (RUP) e del Direttore dell'esecuzione (DE) e all'Area Affari Giuridici e Contratti Pubblici.

1.CONTESTO TECNICO, OBIETTIVI ATTESI. OGGETTO, IMPORTO, DURATA, CONTENUTI DELL'AFFIDAMENTO

1.A fronte della limitata operatività del sistema denominato NoiPA, cui AgID aderisce da gennaio 2015 tramite apposita Convenzione per l'utilizzo dei servizi stipendiali con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, risulta essenziale affidare i servizi esclusi da tale sistema ad un Operatore Economico esterno, in quanto oggetto di obbligo legislativo e non diversamente eseguibili.

2.Questa Agenzia, entro il 31 ottobre di ogni anno, ha necessità di presentare all'Agenzia delle Entrate il Modello 770 e la dichiarazione IRAP, con scadenza di presentazione l'anno successivo a quello d'imposta.

Per entrambi i citati servizi il MEF, attraverso precedenti interlocuzioni verbali ed e-mail, ha confermato che il sistema NoiPA non è in grado di compilare integralmente il modello 770 in quanto non ha disponibilità di dati certificabili, e non è in grado di effettuare la compilazione e l'invio della dichiarazione IRAP.

3.Al momento, considerando che ancora non sono attivi prodotti software specifici che consentano l'elaborazione automatica delle predette dichiarazioni, considerando che ancora non è operativo il nuovo sistema integrato di AgID, si ritiene che si debba ricorrere, come già avvenuto in passato, ad affidamenti diretti ad operatori di mercato al fine di assicurare i servizi di supporto specialistico essenziali all'assolvimento dei seguenti adempimenti richiesti dalla normativa fiscale vigente:

- Dichiarazione Irap per i periodi di imposta anni 2025, 2026 e 2027;
- Modello 770 semplificato ovvero il Modulo per l'acquisizione dati e la produzione in formato Ministeriale delle certificazioni per i periodi di imposta anni 2024, 2025, 2026 e 2027;
- Lavori propedeutici e successiva predisposizione per l'invio telematico dei medesimi adempimenti per i periodi di imposta anni 2024, 2025, 2026 e 2027;
- Sistemazioni delle posizioni dichiarative e contributive dell'AgID verso INPS anche per periodi antecedenti alla sottoscrizione della convenzione con NoiPA, nonché al supporto per la verifica e la definizione delle posizioni contributive del personale da collocare a riposo nel corso del periodo contrattuale;
- Assistenza per la sistemazione e la definizione delle denunce di rettifica sulla qualifica dei contratti a TD oggetto di invio di flussi di regolarizzazione effettuate da parte di NoiPA in sovrapposizione ai dati rettificati da AgID;
- Assistenza per le elaborazioni necessarie al recupero dei crediti contributivi nei confronti di INPS provenienti dall'ex Ente DigitPA e derivanti dalle norme istitutive di AgID subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi del citato Ente soppresso.

4.Ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), a seguito di una verifica sulla fattibilità di ricorrere agli strumenti del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, utilizzando la piattaforma www.acquistinretepa.it di Consip Spa, che consente di ottimizzare gli acquisti pubblici di beni e servizi, razionalizzando la spesa pubblica e semplificando i processi di fornitura e di acquisto in modo innovativo e trasparente, si affidano i servizi in oggetto alla Società Scripta Servizi s.r.l. P.I. 12382501000 fino al 31 ottobre 2028.

5.Il suddetto operatore economico, con ampia soddisfazione della stazione appaltante, ha già provveduto alla sistemazione di irregolarità nelle dichiarazioni presentate nei periodi contributivi o di imposta (denunce UNIMES- DMA e 770/semplificati anni precedenti) utilizzando personale qualificato e software dedicati, assicurando all'Agenzia il rispetto delle scadenze fiscali imposti dalle norme tributarie.

Pertanto, come previsto all'art. 49 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 (il nuovo Codice dei contratti) per gli affidamenti di importo inferiore a euro 5.000, si propone di procedere ad un affidamento diretto tramite Trattativa Diretta sul MePA.

6.L'importo massimo stimato per i servizi sopra individuati è pari ad euro 4.049,43, IVA esclusa, pari ad euro 4.940,30, IVA inclusa, da utilizzare anche a misura sulla base delle effettive esigenze, già ridotto dell'1% rispetto all'importo preventivato in sede di verifica informale del dimensionamento dei servizi da acquisire, a titolo di esonero dal prestare cauzione, considerata l'esiguità della somma prevista e il fatto che comunque non si



procederà ad autorizzare la fatturazione se non previa attestazione di regolare esecuzione e verifica di conformità dei servizi svolti, conclusa con esito positivo, visti gli articoli 53 e 117, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché il parere ANAC n. 3541 del 26 settembre 2023.

2.PIATTAFORMA DI ACQUISTO. DOCUMENTAZIONE AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO DELL’AFFIDAMENTO MePA. COMUNICAZIONI. CHIARIMENTI. ACCESSO AGLI ATTI

- 1.Per l’affidamento l’AgID procede tramite la piattaforma MePA sul portale www.acquistinretepa.it di Consip, che l’OE si impegna a conoscere osservandone le relative regole.
- 2.Eventuali richieste di chiarimento e comunicazioni verranno svolte tramite le funzionalità della piattaforma.
- 3.Ove necessario sarà garantito l’accesso agli atti nel rispetto degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
- 4.La documentazione per il perfezionamento dell’affidamento su MePA include:
 - il presente Disciplinare, documento integrativo e capitolato per il perfezionamento dell’affidamento MePA e le fasi di esecuzione;
 - il modello di Patto di integrità;
 - il modello di dichiarazione di conto corrente dedicato;
 - il modello per l’autodichiarazione del fornitore in ottemperanza all’art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs.30/03/2001 n. 165 (c.d. antipantouflage);
 - il file xml dell’ESPD (European Single Procurement Document) generato dalla piattaforma;
 - l’atto di nomina di designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
- 5.L’operatore economico dovrà compilare e caricare sulla piattaforma MePA:
 - l’xml dell’ESPD (European Single Procurement Document);
 - il Patto di integrità, secondo il template allegato, compilato e firmato da parte del legale rappresentante o da persona munita dei poteri di firma;
 - il modello di dichiarazione di conto corrente dedicato, compilato e firmato, (ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 va inviata una dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente bancario/i, dedicato/i anche non in via esclusiva alla presente procedura); generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, fermo l’obbligo dell’OE di comunicare al RUP/all’AgID entro e non oltre 7 (sette) giorni, qualsivoglia variazione relativa ai richiamati dati;
 - il modello per l’autodichiarazione del fornitore in ottemperanza all’art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 (c.d. antipantouflage), compilato e firmato da parte del legale rappresentante o da persona munita dei poteri di firma;
 - l’offerta economica, dettagliata sulla base delle esigenze dell’Agenzia, entro l’importo massimo spendibile;
 - eventuale documentazione amministrativa di propria iniziativa;
- 6.Ai sensi dell’art. 5 della Delibera ANAC 262/2023, tramite l’xml dell’ESPD ai fini dei controlli previsti dalla normativa vigente e propedeutici alla stipula, l’OE autorizza l’accesso al FVOE (Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico) da parte della stazione appaltante o ente concedente interessato, con le funzionalità messe a disposizione dal sistema. La medesima documentazione dovrà essere spedita anche alla PEC: protocollo@pec.agid.gov.it all’attenzione del RUP e alla Direzione Amministrazione Funzionamento e Vigilanza.
- 7.Nel firmare per accettazione il presente Disciplinare si raccomanda, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli indicati (art. 1 Contesto Tecnico, Obiettivi Attesi. Oggetto, importo, durata, contenuti dell’affidamento; art. 4 Penali e risoluzione; art. 5 Attestazione/certificati di regolare esecuzione dei servizi. Termini e modalità di fatturazione e pagamento; art. 11 Foro competente), apponendo apposita firma digitale.

2.1 ESPD (European Single Procurement Document)

1.L’operatore economico, in linea con le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. dovrà presentare il file ESPD xml generato sulla piattaforma di procurement, successivamente verificabile, firmato dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia autentica della procura speciale), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, che attesta:

- a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 94, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) comma 2, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), comma 4, comma 5 lettere a), b), c), d), e), f) e comma 6, del Codice



(compilare, in ogni sua parte, la Parte III “Motivi di esclusione” dell’ESPD); si rappresenta che la dichiarazione sull’assenza della causa di esclusione di cui all’art. 94, comma 1 e comma 2, del Codice, dovrà essere riferita per tutti i soggetti (in carica e cessati) che rivestono le cariche di cui all’art. 94, comma 3, del Codice; nell’ESPD, parte II “Informazioni sull’operatore economico”, Sezione B, tale dichiarazione dovrà essere riferita ai seguenti soggetti, ed in particolare:

- al titolare e al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- ai soci e al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- ai soci accomandatari e al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
 - ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
 - ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori e gli institori ex art. 2203 cc), di direzione o di controllo;
 - al direttore tecnico;
 - al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche, i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall’art. 94, del Codice, devono essere riferite per entrambi i suddetti soci);
- ai soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di indizione e comunque fino alla presentazione dell’offerta;
- in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 94, commi 1, 2 e 5, del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente affidamento.

b) l’iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese il concorrente è iscritto, degli estremi d’iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell’attività per la quale il concorrente è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento (compilando l’ESPD);

c) l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della Stazione appaltante (AgID).

2. Nel caso in cui nell’ESPD siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente (di cui all’art. 94, commi 1 e 5 del Codice, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee guida dell’ANAC) o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione appaltante (AgID) ogni opportuna valutazione.

3. L’operatore economico in linea con le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dovrà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dichiarare:

- a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 94 del Codice;
- b) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 94, comma 5, lett. c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice (in caso affermativo, descrivere la situazione concreta);
- c) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 95 del Codice;
- d) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 94, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:



1. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo di svolgimento dei servizi;
2. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.

2.2 Soccorso Istruttorio

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e delle restanti dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, ove presenti, potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101, del Codice.

2. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

3. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

4. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura ai sensi dell'art.68, comma 2 del Codice) sono sanabili.

5. Ai fini della sanatoria, si assegnerà al concorrente un termine di 10 (dieci) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

6. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

3.ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

Il RUP principalmente e nel rispetto delle norme vigenti:

- cura il corretto e razionale svolgimento della procedura su MePA, esercitando una funzione di coordinamento e controllo anche sulla documentazione da inviare tramite piattaforma (e coordinandosi con il punto ordinante e i servizi competenti) adottando decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
- verifica, ove lo ritenga necessario con il supporto degli uffici competenti, il possesso dei requisiti previsti dal Codice e dalle altre disposizioni vigenti in capo all'aggiudicatario e il costante mantenimento dei requisiti e adempimenti essenziali a garantire il rispetto della normativa in tema di GDPR e la sicurezza informatica;
- richiede al punto ordinante di procedere attraverso le funzionalità del MePA alla stipula del contratto (se vi sono urgenze di avvio del servizio, anche una volta avviate le verifiche di cui al precedente punto);



- comunica all'operatore economico e agli Uffici competenti, anche ai fini degli adempimenti legati alla normativa in materia di trasparenza e avvio della fase di gestione, controllo, esecuzione, pagamento dei servizi resi in forza del contratto, la data di avvio delle attività;
- rilascia l'Attestazione di Regolare Esecuzione (ARE)/il certificato di pagamento, entro i termini previsti e lo invia all'OE e all'ufficio competente, ai fini dell'autorizzazione alla fatturazione e per il pagamento, previa ricezione della fattura, coerente con l'ARE.

4. PENALI E RISOLUZIONE

1. L'ammontare della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto, salvo che il danno sia così grave da preludere alla risoluzione del contratto.
2. In caso di ritardo rispetto ai termini indicati dal RUP e in caso di inadempimento nell'erogazione dei servizi richiesti per assicurare il necessario supporto per l'assolvimento degli adempimenti relativi alla compilazione e presentazione dei modelli 770/2025, 770/2026, 770/2027 e 770/2028 e della dichiarazione Irap/2026, Irap 2027 e Irap 2028 nonché per il recupero dei crediti contributivi nei confronti di INPS in capo all'Ente DigitPA e derivanti dalle norme istitutive di AgID., per ogni difetto contestato formalmente, anche via mail, il RUP si riserva di applicare una penale del 1‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo e per ogni inadempienza contestata.
3. Le penali saranno applicabili fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
4. Oltre tale limite, l'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante PEC, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente procedura, salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.
5. Il protrarsi dell'inadempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc., senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l'esecuzione in danno con facoltà dell'Agenzia di risolvere il rapporto mediante PEC, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente procedura e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.
6. Resta in ogni caso salva la facoltà per l'AgID di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti a seguito di inadempienze verificatesi nel periodo di erogazione del servizio/fornitura.
7. Qualora nell'arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza ritenuta eccessiva dall'Agenzia, quest'ultima potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto, in danno e per colpa del Prestatore, ovvero acquisendo anche i prodotti in danno dell'OE da altro fornitore, ferma restando la facoltà dell'Agenzia stessa di richiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.
8. L'Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, in danno e colpa del Prestatore, in caso di:
 - frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
 - circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti;
 - cessazione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento.

5. ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.

1. Il servizio e quanto richiesto al Prestatore entro i termini indicati, saranno oggetto di verifica di conformità e funzionalità da parte del RUP. L'importo sarà liquidato solo a seguito dell'attestazione di regolare esecuzione del RUP e previa verifica di conformità positiva dei servizi effettivamente resi.
2. Il pagamento dell'importo è in ogni caso subordinato alla stipulazione del contratto e sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura. La fattura potrà essere emessa solo successivamente all'attestazione di regolare esecuzione del RUP a seguito del superamento ed esito positivo della verifica di conformità del servizio. Il pagamento sarà effettuato in due tranches, successivamente all'attestazione di regolare esecuzione del RUP a seguito dell'esito positivo e della verifica di conformità del servizio.
3. La fattura pervenuta prima dell'attestazione di regolare esecuzione è passibile di rifiuto da parte dell'AgID.
4. Il Prestatore, in ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture



elettroniche, così come integrato dal Decreto del 24 agosto 2020, n. 132 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, inerente il *“Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche. (20G00148) (GU n.262 del 22-10-2020)”*.

5.L'AgID sarà costretta a procedere al rifiuto delle fatture:

- a) riferite ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
- b) in caso di omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- c) che non rispettino le norme del codice in tema di verifica di conformità e contenuti e non consentano la comprensione del contratto o progetto cui si riferiscono.

6.Sono elementi essenziali della fattura ai fini dei precedenti punti a), b) e c) i seguenti:

- Denominazione Ente: Agenzia per l'Italia Digitale;
- Codice Univoco Ufficio: F7VRDL;
- C.F. AgID: 97735020584;
- i riferimenti (protocollo e data) della lettera contratto di affidamento del servizio e/o della fornitura e alla determinazione a contrarre e di copertura di budget;
- il CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del D.L. n. 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89);
- i riferimenti al progetto e al CUP se presenti;
- la descrizione del servizio o della fornitura cui la fattura fa riferimento;
- la “competenza temporale del servizio”, l'anno cui si riferisce il costo del servizio/fornitura (es. dal gg/mm/aa al gg/mm/aa....); ovvero il periodo (gg.mm.aa.) di erogazione del servizio/di effettuazione della fornitura, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati);
- tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati);
- eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA;
- l'indicazione dello split payment;
- l'esposizione in fattura, ove previsto, delle ritenute di cui all'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 (che si applica solo qualora il RUP ritenga corretto autorizzare fatture distinte e si debba procedere a più pagamenti, diversamente quindi dal caso in cui il RUP proceda con un'unica ARE e fatturazione in unica soluzione)..

Split payment: Come detto, AgID, ai sensi del D.L. n. 50/2017 del 24/04/2017 *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”*, è compresa nella platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall'articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'Agenzia provvederà a versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata in fattura, pagando al fornitore esclusivamente l'imponibile. La fattura elettronica, nella sezione *“Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura”* dovrà contenere, alla voce: *“Esigibilità IVA”* l'indicazione: *“S (scissione dei pagamenti)”*. Fatture non conformi a quanto indicato sono passibili di rifiuti tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) dell'Agenzia delle Entrate.

6.OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

1.Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., *“Piano straordinario contro le mafie”*. Pertanto, lo stesso deve comunicare all'Agenzia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati; la comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.



2. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

3. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

7. RISERVATEZZA

Il Fornitore si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

1. Con il presente articolo, si informa il personale della società affidataria del servizio in merito al trattamento dei dati personali durante la fase procedurale e, in caso di affidamento, altresì durante la successiva fase di vigenza contrattuale. La società, in persona del proprio legale rappresentante, si impegna a fornire tale informativa al personale di cui saranno forniti i dati personali.

2. Qualora la società ritenga, ai fini della valutazione delle competenze, di inoltrare il curriculum vitae di propri dipendenti o collaboratori, tali curricula dovranno essere corredati della dichiarazione del sottoscrittore di autorizzazione al trattamento dei dati personali a sensi della normativa vigente e per le finalità di cui alla presente procedura.

3. Si specifica quanto segue:

Titolare del trattamento dei dati personali

AgID – Agenzia per l'Italia Digitale

Indirizzo: Via Liszt 21 - 00144 Roma

Indirizzo PEC: protocollo@pec.agid.gov.it

Contatti del Responsabile della protezione dei dati personali

Indirizzo: Via Liszt 21 00144 Roma, presso AgID

Indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@agid.gov.it

Autorità di controllo

Garante per la protezione dei dati personali

Sito web: <https://www.garanteprivacy.it>

Categorie e fonti dei dati personali

I dati personali acquisiti da AgID ineriscono unicamente informazioni anagrafiche e di contatto di persone fisiche che ricoprono cariche all'interno della società che partecipa alla procedura e che, eventualmente, risulterà affidataria del servizio o di referenti da questi nominati.

Oltre a tali dati, possono essere trattati altresì dati personali di tipo giudiziario, all'unico fine di verificare la veridicità di quanto asserito dall'interessato ai fini del perfezionamento del vincolo contrattuale.

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

I dati personali sono trattati ai seguenti e successivi fini:

- consentire la partecipazione alla procedura di affidamento;
- gestire il vincolo contrattuale.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il mancato conferimento non consentirà l'utile partecipazione alla procedura di affidamento.



La base giuridica del trattamento è individuata nell'esecuzione di misure precontrattuali e, successivamente, contrattuali nonché nell'adempimento degli obblighi legali posti in capo ad AgID.

Categorie di destinatari dei dati

AgID tratterà autonomamente i dati personali mediante il proprio personale incaricato e i propri fornitori di servizi tecnici e/o telematici e attraverso il portale MePA. I destinatari dei dati personali, qualora richiesto dalla normativa, sono nominati responsabili del trattamento. AgID non intende trasferire i dati personali a Paesi terzi o a Organizzazioni internazionali.

Periodo di conservazione dei dati personali

- Fase di definizione e procedura di affidamento: i dati personali sono conservati sino al termine della procedura di affidamento e, in seguito, per il periodo previsto dalla normativa vigente.
- Fase successiva all'affidamento: i dati personali sono conservati sino al termine del periodo di vigenza contrattuale e, successivamente, per il periodo previsto dalla normativa vigente.

Diritti degli interessati

Gli interessati hanno il diritto di ottenere da AgID l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi allo stesso e la portabilità dei propri dati personali, laddove ne ricorrano i presupposti.

Le richieste vanno rivolte ad AgID, tramite il responsabile della protezione dei dati personali ai contatti sopra indicati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, è diritto degli interessati proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. AgID garantisce che non è prevista alcuna forma di processo decisionale unicamente automatizzato che comporti effetti giuridici sull'interessato.

9.OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1.AgID informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti nel proprio Codice di Comportamento quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", documento che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, per come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81.

2.Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto compatibili, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Agenzia.

3.Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei rapporti con AgID, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto di AgID di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

10.CODICE DI COMPORTAMENTO/PATTO DI INTEGRITÀ

1.I Fornitori, partecipanti e aggiudicatario, dovranno attenersi al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165), come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in particolare dall'art. 2, co.3, alla cui stregua le PP.AA estendono gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento anche nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.

2.Nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codice e sue s.m.i, AgID potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale. Il Fornitore affidatario dei servizi accetta inoltre sin d'ora quanto disposto nel PNA ANAC vigente e dai seguenti Piani e Determinazioni: la DT DG n. 26/2024 del 31 gennaio 2024 di "Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2024-2026 e la DT DG [n.14 del 31 gennaio 2025 - Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione 2025-](#)



[2027](https://trasparenza.agid.gov.it/page/103/details/5404/determinazione-n-140-del-1-luglio-2025-approvazione-dellaggiornamento-del-piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione-2025-2027.html) come aggiornata alla luce della DT DG n. 104 del 1 luglio 2025 (<https://trasparenza.agid.gov.it/page/103/details/5404/determinazione-n-140-del-1-luglio-2025-approvazione-dellaggiornamento-del-piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione-2025-2027.html>).

3. In seguito alla comunicazione di affidamento e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti sul sito dell'Agenzia.

4. Il Fornitore affidatario dei servizi si impegna a sottoscrivere e rispettare, infine, il Patto di integrità sottoposto da Consip e firmato in sede di abilitazione al Mercato Elettronico, nonché il Patto di integrità AgID di cui al relativo allegato.

11. FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole contrattuali e del presente documento integrativo è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto (per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti:

Art.1 OGGETTO, IMPORTO, DURATA, CONTENUTI DELL'AFFIDAMENTO,

Art.4 PENALI E RISOLUZIONE;

Art.5 ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO;

Art.11 FORO COMPETENTE.

(per il Fornitore)